

SPECIAL ISSUE

MIGRANTI LEGGI CONTRATTI VERSO LA CHIAREZZA Editor: Annarita Miglietta

Ernesto Capobianco

Chiarezza normativa e contrattuale: il ruolo del linguaggio

Abstract

The relationship between language and law is essential to ensure clarity, knowability and effectiveness of legal norms. The use of simple and accessible language, as in the 1948 Italian Constitution, ensures democratic participation and legal certainty. Regulatory complexity, on the other hand, compromises citizens' understanding, undermining the principle of legality. Initiatives such as the Tuscan Law on Regulatory Quality and recent Constitutional Court jurisprudence underscore the importance of clear regulation. Similarly, in contracts, especially mass legal transactions, clarity and comprehensibility have become fundamental obligations, protecting contractual freedom and consumer rights, pushing toward a general principle of transparency even beyond consumer law.

Keywords: Clarity, Language, Language simplification, Consumer protection.

Abstract

Il rapporto tra lingua e diritto è essenziale per garantire chiarezza, conoscibilità ed effettività delle norme. L'uso di un linguaggio semplice e accessibile, come nella Costituzione italiana del 1948, assicura partecipazione democratica e certezza del diritto. La complessità normativa, invece, compromette la comprensione dei cittadini, minando il principio di legalità. Iniziative come la legge toscana sulla qualità normativa e la recente giurisprudenza della Corte costituzionale sottolineano l'importanza di una normazione chiara. Analogamente, nei contratti, soprattutto quelli di massa, chiarezza e comprensibilità sono divenuti obblighi fondamentali, a tutela della libertà contrattuale e dei diritti dei consumatori, spingendo verso un principio generale di trasparenza anche oltre il diritto consumeristico.

Keywords: Chiarezza, Linguaggio, Semplificazione linguistica, Tutela del consumatore.

Sommario: 1. Lingua e diritto: chiarezza come condizione della legalità – 2. Qualità della normazione: iniziative e problemi attuali – 3. Chiarezza nei contratti: la protezione del contraente debole.

1. Lingua e diritto: chiarezza come condizione della legalità

Il rapporto che lega lingua e diritto è al centro di una lunga tradizione di studi che l'hanno esaminata da numerose prospettive e con finalità differenti¹, tra cui quella di indagare il modo in cui “la lingua serve le ragioni del diritto”² e come facilita l’opera dell’interprete e la comprensione dei destinatari ultimi dei precetti giuridici. Attraverso quale processo, in altre parole, l’uso della lingua favorisce il transito delle regole giuridiche dal piano formale della validità a quello sostanziale della loro effettività³. Il linguaggio ha la funzione “di assicurare chiarezza, conoscibilità, di ridurre le ambiguità”⁴.

L’inclinazione del linguaggio legislativo verso un’autoreferenzialità – ovvero un codice espressivo elaborato da e per una ristretta cerchia di addetti ai lavori – compromette però la funzione informativa della legge e la sua immediata comprensibilità per i cittadini. Questi si trovano spesso a doversi misurare con un sistema normativo dal significato ambiguo, contraddittorio o sfuggente.

Tullio De Mauro, analizzando la lingua della Costituzione italiana del 1948, ha evidenziato la netta predominanza di termini appartenenti al cosiddetto ‘italiano di base’, facilmente comprensibili anche da chi possiede un livello minimo di istruzione, rispetto alla presenza più limitata di termini tecnici. Inoltre, ha sottolineato come anche la sintassi – caratterizzata da periodi brevi e un uso ridotto delle subordinate – fosse funzionale allo stesso obiettivo. Da ciò, la sua osservazione sulla piena consapevolezza dei costituenti di dover svolgere un ruolo cruciale: rendere accessibile a tutti il significato di principi e istituti della nuova Carta Costituzionale⁵.

Chiarezza e semplicità del testo delle disposizioni sono qualità indispensabili per una loro agevole interpretazione e applicazione. Si pensi a quei testi normativi il cui contenuto risulta estremamente diversificato ed eterogeneo (legge di stabilità o la legge di delegazione europea), a quelle leggi composte da un numero ridotto di articoli ciascuno dei quali suddiviso in centinaia di commi, fino ad arrivare a quei provvedimenti normativi variamente denominati che, pur presentandosi in Parlamento con una struttura e un contenuto ben definiti, subiscono, nel corso dell’iter del procedimento legislativo, modifiche sia formali che sostanziali, minandone non di rado la coerenza interna⁶.

Il potere democratico del linguaggio non si esaurisce nel mero rispetto delle regole tecniche che disciplinano la formazione, l’approvazione e la pubblicazione delle norme, ma, come si è osservato⁷,

¹ Si pensi alle opere di Savigny (1814) e Grimm (1816: 25-99).

² Così Sacco (2000: 117-119).

³ Caretti (2015: 2).

⁴ Perlingieri (2020: 160), il quale osserva che se il linguaggio assume particolare rilievo, decisive sono però “la individuazione della *ratio*, la sostanza degli interessi e dei valori protetti”.

⁵ De Mauro (2011: 184-186).

⁶ Caretti (2015: 3).

⁷ Ciocia (2023: 2).

richiede anche quale fondamentale condizione l'efficacia comunicativa della parola del diritto, ovvero la capacità di esprimere in modo chiaro la regola destinata a garantire la convivenza pacifica. In altre parole, esiste un legame fondamentale tra una redazione accurata delle leggi e il principio di legalità, inteso non come una garanzia astratta per il cittadino, ma come la presenza concreta dei presupposti – anche sul piano linguistico – che ne consentono la piena comprensione.

La certezza del diritto va intesa quindi anzitutto come conoscibilità e comprensione del dettato normativo, nel suo aspetto più 'pratico' di trasferimento da un piano soggettivo a uno oggettivo.

Esiste dunque uno stretto collegamento tra grado di comprensione delle parole del diritto ed effettiva partecipazione democratica. La qualità delle regole grammaticali e sintattiche nella costruzione dell'ordito normativo è 'un'entità immateriale essenziale', secondo la definizione del Consiglio di Stato⁸, per rendere effettivamente un testo di legge un atto comunicativo capace di orientare i comportamenti e rendere effettivi i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti.

2. Qualità della normazione: iniziative e problemi attuali

Il diritto di tutti i cittadini a conoscere e comprendere le leggi è espressione di un fondamentale segno di civiltà giuridica. Affermare e garantire tale diritto impone ai soggetti deputati alla produzione di testi legislativi e agli operatori del diritto *lato sensu* un impegno costante a garantire, in tutti i moderni ordinamenti democratici, accessibilità, conoscibilità e comprensibilità degli atti normativi a tutti i cittadini.

L'Unione europea ha posto tra i suoi obiettivi più ambiziosi quello di provvedere ad una “*smart, sustainable and inclusive growth*” grazie alla quale l'informazione sia facilmente accessibile; lo scopo è quello “di mettere a punto metodi per ridurre le inutili complessità create dalle burocrazie di tutta Europa, complessità che non fanno altro che rallentare lo sviluppo nazionale e internazionale. Al contrario, attività di semplificazione burocratico-legislativa consentirebbero agli Stati, e ai privati, di risparmiare tempo, impegno e risorse finanziarie”⁹.

Gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie e le relative iniziative rappresentano una realtà piuttosto variegata per natura, forma e contenuto. In Italia si distingue, in questo contesto, l'iniziativa lodevole del Consiglio della Regione Toscana, la cui legge sulla qualità e buona formulazione degli atti normativi (Legge Regione Toscana 22 ottobre 2008, n. 55, 'Disposizioni in materia di qualità della normazione') rappresenta il primo esempio concreto nell'ordinamento giuridico italiano di un impegno volto a influenzare sia il *corpus* normativo sia il *modus operandi* del legislatore regionale. Tale legge non solo elabora una definizione normativa della qualità della tecnica legislativa, ma le attribuisce anche un carattere decisamente imperativo.

L'uso reiterato di rinvii a decreti, regolamenti e leggi precedenti crea un ginepraio inestricabile. Tutto ciò, nonostante i continui proclami alla semplificazione e chiarezza ma soprattutto in spregio di una legge dello Stato (l. 69/2009 il cui art. 3 prevede: “ogni rinvio ad altra norma contenente

⁸ Cons. Stato, Ad. Gen. Parere, 25 ottobre 2004, n. 2/04, in *Foro Italiano*, 2005, III, 209.

⁹ Brunato (2014: 112).

disposizioni legislative” deve indicare “in forma integrale o sintetica”, ma prima di tutto “di chiara comprensione” la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento)¹⁰.

Nel giugno 2023 la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza che è passata quasi in sordina tra i non addetti ai lavori, ma che invece deve ritenersi un tassello importante lungo il percorso accidentato dell’affermazione della qualità della normazione.

La Corte, nello scrutinare la legittimità costituzionale di diversi articoli di una legge di stabilità regionale (quella della regione Molise, la n. 8 del 2022), con la sentenza n. 110, ha dichiarato tra l’altro l’incostituzionalità dell’art. 7, comma 18, della legge regionale per contrasto con l’art. 3 Cost., ovvero sia per la violazione del principio di ragionevolezza.

La norma censurata, dettata in materia di edilizia e urbanistica, consentiva la realizzazione di interventi o opere ulteriori nell’ambito delle fasce di rispetto del piano paesistico regionale. Il Governo, tuttavia, ha censurato la radicale inintelligibilità della disposizione, caratterizzata dall’utilizzo di espressioni vaghe e suscettibili delle più diverse interpretazioni.

La Consulta, richiamando le obiezioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilevato che la norma in questione presenta un eccesso di termini vaghi e di difficile comprensione, oltre a mancare di un chiaro riferimento al contesto normativo in cui si sarebbe dovuta inserire. Le spiegazioni offerte dalla difesa regionale, risultate contraddittorie e confuse, hanno ulteriormente sottolineato la natura criptica di molti termini utilizzati.

Certezza del diritto, principio di eguaglianza e di non discriminazione, separazione dei poteri: come è stato efficacemente osservato, “è intorno a questi pilastri che ruota il tema della qualità della normazione, quale presupposto di garanzia per la loro effettiva attuazione, a livello sia statale sia regionale”¹¹.

3. Chiarezza nei contratti: la protezione del contraente debole

Chiarezza e comprensibilità sono qualità essenziali altresì del testo contrattuale.

Il testo contrattuale si caratterizza per l’attitudine ad espletare la sua funzione semantica attraverso la trasmissione di informazioni relative al contratto: esso assume il ruolo di strumento di comunicazione tra i soggetti contraenti ed in quanto tale appare necessario che venga redatto con un “linguaggio astrattamente accessibile”¹².

I contratti, in particolare quelli annoverabili nella categoria dei contratti di massa, ove spicca il testo unilateralmente predisposto, sono generalmente lunghi, complessi, stilati in un linguaggio altamente tecnico e con caratteri molto piccoli e poco leggibili, tanto che nella maggior parte dei casi il sottoscrittore, scoraggiato da testi di tale ardua comprensibilità, li firma senza neppure leggerli, fidandosi di ciò che gli viene spiegato verbalmente dal proponente. Lo scopo delle *plain language laws* è

¹⁰ Esempio di scuola è il codice degli appalti. Entrato in vigore nell’aprile del 2016, dopo pochi mesi aveva subito 180 correzioni formali legate alle imprecisioni del testo. Nel 2017 si sono rese necessarie circa settanta modifiche sostanziali per rendere il testo comprensibile e applicabile concretamente. Si pensi che l’art. 3 del codice degli appalti prevedeva ben 51 commi.

¹¹ Romeo (2023: 10).

¹² Di Sabato (1998: 172).

stabilire una maggior parità nel rapporto, facendo sì che il consumatore – il contraente ‘debole’ – possa almeno comprendere il testo propostogli (e, in qualche misura, impostogli) e assumere decisioni informate e consapevoli¹³.

Il fine, d'altronde, dovrebbe essere questo e non la consegna di una vacua informativa.

Quelli della chiarezza e comprensibilità sono ormai divenuti veri e propri ‘obblighi’ per il predisponente¹⁴: si tratta di precetti nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli fino a poco tempo fa vigenti nel nostro ordinamento e che trovano oggi la loro giustificazione nel nuovo contesto ordinamentale che, sulla spinta europea, pensa al diritto dei contratti non solo come uno strumento per attribuire efficacia giuridica agli accordi privati, ma come una tecnica per promuovere e garantire la tutela delle libertà fondamentali nel mercato concorrenziale. In particolare, per chiarezza deve intendersi la necessità di redigere il contratto con caratteri leggibili; per comprensibilità, la necessità di formulare il contenuto contrattuale in modo da rendere edotto l'aderente dei propri diritti attraverso la lettura del testo¹⁵.

Il difetto di trasparenza, dunque, può assumere rilevanza, oltre che in sede di interpretazione, anche quale criterio di valutazione della vessatorietà delle clausole contrattuali sotto il profilo del ‘significativo squilibrio’¹⁶, con il conseguente corollario dell'applicabilità dei rimedi in sede individuale (art. 36 c. cons.) e collettiva (art. 37 c. cons.) per il caso di violazione di tale principio.

Inoltre, non può non segnalarsi come il dovere di formulare le clausole in modo chiaro e comprensibile, collocato in un *trend* legislativo contrassegnato ormai da una serie di regole di informazione e trasparenza destinate a superare lo specifico contesto della normativa consumeristica, sembra ormai assumere il ruolo “di un principio che potrebbe manifestare una sua *vis expansiva*”¹⁷ anche al di là della specifica sede in cui lo stesso è stato accolto. Soluzione questa che appare peraltro legittimata dal collegamento tra l'art. 35, comma 1, c. cons. e l'art. 1337 c.c. che, sottolineando l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nella ‘formazione del contratto’, non può non ricomprendere, tra i momenti di concretizzazione della vaghezza di detta regola, l'obbligo di chiarezza e comprensibilità nella redazione del testo del contratto.

Bibliografia

- Barengi A. 2017, *Diritto dei consumatori*. Milano: Wolters Kluwer, 270.
 Brunato D. e Venturi G. 2014, *Le tecnologie linguistico-computazionali nella misura della leggibilità di testi giuridici*, in *Informatica e diritto* (23), 112.
 Capobianco E. 2000, *Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 114.
 Capobianco E. 2007, *Il contratto. Dal testo alla regola*, Milano: Giuffrè, 80.

¹³ Fortis (2005: 91).

¹⁴ Espressamente qualificano come ‘obbligazione’ il comportamento del professionista predisponente, Scognamiglio (1997: 957); Capobianco (2000: 114); Barengi (2017: 270).

¹⁵ Rizzo (1997: 45).

¹⁶ Convergono nella sostanza in tale direzione le specifiche analisi condotte da Rizzo (1997: 78-84); Di Giovanni (1998: 70); Vettori (2021: 135).

¹⁷ In tal senso cfr. Rizzo (1997: 33-41); Lipari (2006: 711); Capobianco (2007: 80). In senso adesivo Caterini-Murgolo (2021: 153).

- Caretti P. 2015, *Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del Convegno 'La lingua dei giuristi'*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3, 2-3.
- Caterini E. e Murgolo C. 2021, *'La trasparenza bancaria'*, in Capobianco E., a cura di, *Contratti bancari*, Milano: Wolters Kluwer, 153.
- Ciocia P. 2023, *Contaminazioni e degrado del linguaggio giuridico: riflessi su principio di affidamento, certezza del diritto e partecipazione democratica*, in *The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, 16, 2.
- De Mauro T. 2011, *'Voce Costituzione'*, in Arcangeli M., a cura di, *Itabolario. L'Italia unita in 150 parole*, Roma: Carocci, 184-186.
- Di Giovanni F. 1998, *La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori*. Torino: Giappichelli, 70.
- Di Sabato D. 1998, *Il documento contrattuale*, Milano: Giuffrè, 172.
- Fortis D. 2005, *Il dovere della chiarezza. Quando farsi capire dal cittadino è prescritto da una norma*, in *Rivista italiana di comunicazione pubblica*, 25, 91.
- Grimm J. 1816, *Von der Poesie im Recht*, in *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissenschaft*, 25-99.
- Lipari N. 2006, *Per una revisione della disciplina sull'interpretazione e sull'integrazione del contratto?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 711.
- Perlingieri P. 2020, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti. I, Metodi e tecniche*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 160.
- Rizzo V. 1997, *Trasparenza e «contratti del consumatore»*. (La novella al codice civile), Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 33-84.
- Romeo M. 2023, *Qualità della normazione e comprensibilità delle leggi*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 2, 10.
- Sacco R. 2000, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 117-119.
- Savigny F.C. 1814, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Mohr und Zimmer.
- Scognamiglio C. 1997, *Principi generali e disciplina speciale nell'interpretazione dei contratti dei consumatori*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 957.
- Vettori G. 2021, *Contratto e rimedi*, Milano: Wolters Kluwer, 135.

ernesto.capobianco@unisalento.it

Publicato online il 31 maggio 2025